



IL TRIBUNALE DI ROVIGO

riunito in camera di consiglio nelle persone dei sigg. magistrati:

Dr. Paola Di Francesco	Presidente
Dr. Nicola Del Vecchio	Giudice
Dr. Elisa Romagnoli	Giudice relatore

nelle cause rubricate sub n. **5/2019 R.G. Conc. Prev.** e **4/2020 R.G. Pref.** ha pronunciato il seguente

DECRETO

Rilevato che in data 31.12.2019 la società COSTRUZIONI GENERALI ITALIA S.R.L. IN LIQUIDAZIONE ha depositato ricorso ex art. 161, 6° comma L.F., ottenendo la concessione del termine di centoventi giorni, decorrenti dalla data di presentazione della domanda di concordato, per il deposito della proposta concordataria e del piano, oltre che della documentazione di cui al secondo e terzo comma dell'art. 161 L.F.;

rilevato che tale termine veniva prorogato su istanza i sensi dell'art. 161 co. 6 L.F. della ricorrente con decreto collegiale del 18.06.2020 per ulteriori sessanta giorni;

rilevato che, in data 14.09.2020, la ricorrente ha chiesto un'ulteriore proroga di novanta giorni, ai sensi dell'art. 9 comma 4 D.L. n. 23/2020 (conv. in L. n. 40/2020);

rilevato che il Tribunale, con decreto del 23.09.2020 comunicato in data 5.10.2020 qui integralmente richiamato, ha rigettato la richiesta di proroga, disponendo la convocazione della proponente ex art. 162 L.F., ai fini della eventuale declaratoria di inammissibilità del concordato preventivo, all'udienza del 16.10.2020, e ordinando altresì la comunicazione del provvedimento ai Commissari Giudiziali Dr. Roberta Osti e Avv. Alessandra Sichirolo, al Pubblico Ministero e al creditore istante B2 Kapital S.R.L., per la trattazione congiunta del procedimento prefallimentare n. R.G. 4/2020 riunito al procedimento di concordato;

rilevato che all'udienza del 16.10.2020 il difensore della ricorrente, richiamato il provvedimento di diniego dell'istanza di proroga, nulla ha rilevato in ordine all'inammissibilità del concordato preventivo, mentre il creditore istante e il P.M. hanno insistito per la dichiarazione di fallimento di COSTRUZIONI GENERALI ITALIA S.R.L. IN LIQUIDAZIONE;



considerato che nel termine perentorio del 14.09.2020 non è stata depositata la proposta concordataria e il piano, che non ricorrono pertanto i presupposti di cui agli artt. 160 e 161 L.F.; rilevato che la debitrice è stato sentita, in ossequio a quanto disposto all'art. 162 co. 2 L.F.;

P.Q.M

Dichiara l'inammissibilità della domanda di ammissione alla procedura concordataria presentata dalla società COSTRUZIONI GENERALI ITALIA s.r.l. in liquidazione, con sede legale in Via Eridania n. 113/C – 45030 Occhiobello (RO), codice fiscale e numero d'iscrizione del Registro delle Imprese di Rovigo n. 01202540298.

Si comunichi.

Rovigo, 21.10.2020

La Presidente

Paola Di Francesco

